



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Deliberazione del Direttore Generale n° 1 del 04 GEN. 2018

Oggetto: rinnovo convenzione tra l'A.S.P. di Cosenza e le Associazioni di Volontariato della Provincia di Cosenza per postazioni di supporto al SUEM 118 dell'ASP di Cosenza.

Il Direttore Generale, Dott. Raffaele Mauro, nominato con D.P.G.R. n. 6 del 12.01.2016, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore Amministrativo, Dott. Luigi Bruno, e dal Direttore Sanitario, Dott. Francesco Giudiceandrea

Struttura proponente:

Il Responsabile della Centrale Operativa 118 ASP di Cosenza propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Giovanna Borromeo

Il Responsabile della Centrale Operativa 118

Dott. Riccardo Borselli

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento

IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE DEL CONTO ECONOMICO N. _____

Esprime parere favorevole e attesta che l'importo di € _____, scaturente dalla presente proposta di delibera, è stato annotato sul conto n. _____ del corrente bilancio d'esercizio che presenta idonea copertura

Timbro e firma

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI FINANZIARI

Attesto che la spesa di € 170000 scaturente dalla presente proposta è stata annotata sul conto n. 502110402 del bilancio economico preventivo dell'anno 2018 che presenta idonea copertura

Timbro e firma



Considerato

- Che il DPR 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, G.U. n. 76 del 31.03.1992" ha valorizzato il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale intensificando l'interazione tra le Centrali Operative del 118 (C.O. 118) ed i Pronti Soccorso/Dipartimenti di Emergenza/Urgenza ed Accettazione (P.S./D.E.A.), rispettivamente deputati a garantire la tempestiva stabilizzazione ed il trasporto del paziente alla struttura sanitaria più appropriata e l'assistenza necessaria in base all'inquadramento diagnostico effettuato;
- Che il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, sancito dal D.P.R. 27.03.1992, è stato attivato nella provincia di Cosenza il 21.07.1997 e opera attraverso la Centrale Operativa del 118;
- Che il servizio di supporto alla struttura di urgenza ed emergenza 118 della Provincia di Cosenza è stato affidato alle Associazioni di Volontariato tramite specifica convenzione oggetto delle delibere n. 2999 del 28.07.2010, n. 868 dell'11.03.2011, n. 2782 del 20.10.2011 e la n. 2945 del 04.11.2011;
- Che, in data 9.01.2013, l'ASP di Cosenza, in seguito all'entrata in vigore della L.R. Calabria n. 33 del 26.07.2012 recante "*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*", stipulava nuova convenzione con le Associazioni di Volontariato per il supporto alla Struttura di Urgenza e di Emergenza sanitaria;
- Che l'ASP, con delibera n. 710 del 15.03.2013, nel prendere atto della suindicata convenzione, provvedeva ad impegnare la spesa conseguente sul competente capitolo di bilancio;
- Che la predetta convenzione aveva durata di anni tre "a partire dalla data del 1.1.2013 e fino al 31.12.2015, con possibilità di rinnovo biennale "qualora l'Azienda lo ritenga necessario";
- Che il Commissario Straordinario dell'A.S.P., con verbale del 22.12.2015 sottoscritto dalle Associazioni di volontariato che avevano aderito alla convenzione, disponeva il rinnovo della convenzione per due anni a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 e tale rinnovo, formalizzato con scrittura privata, veniva recepito con delibera n. 765 del 10.05.2016;
- Che la suddetta convenzione prevede operativamente: **(i)** la copertura per 365 giorni/anno e per le sette postazioni di soccorso h 24 previste (ciascuna con una ambulanza attrezzata di tipo A e con un volontario autista soccorritore e due volontari soccorritori per ognuno dei tre turni giornalieri, con associata disponibilità obbligatoria di un'altra ambulanza attrezzata di tipo A per i trasferimenti secondari con equipaggio costituito da un volontario autista soccorritore e con un numero massimo di due soccorritori); **(ii)** la copertura per 45 giorni nei mesi di luglio e agosto e per due postazioni di soccorso h 24 (a Scalea e



Roseto Capo Spulico, ciascuna con una ambulanza di tipo A con un volontario autista soccorritore e due volontari soccorritori per ognuno dei tre turni giornalieri); (iii) la copertura delle due postazioni 118 di Cariatì e Lungro con una ambulanza di tipo A con un volontario autista soccorritore); (iv) la copertura di una postazione a Cariatì con ambulanza di tipo A ed un volontario autista/soccorritore; (v) eventuali richieste di intervento (soccorso o trasferimento di pazienti) non programmate e comunque non obbligatorie per le associazioni di volontariato;

- Che, all'esito delle analisi economiche effettuate dalle UU.OO.CC. di competenza è risultato che l'affidamento del servizio in appalto con procedura aperta comporterebbe (a parità di mezzi ed operatori attualmente utilizzati) un costo pari a circa € 4.606.200,00/anno ed € 12.619,00/giorno, rispetto al costo attuale di circa € 1.700.000,00/anno ed € 4.657,53/giorno (corrispondente al costo dell'attuale servizio con 16 ambulanze e 138 volontari (autisti/soccorritori e soccorritori) per 365 giorni/anno ed ulteriori 36 volontari (autisti/soccorritori e soccorritori) per 45 giorni/anno) con un conseguente maggior costo pari a di € 2.906.200,00;
- Che la predetta analisi economica, con il confronto dei costi delle sole postazioni al momento attivate, ha tenuto conto dell'applicazione (per i medesimi profili di operatore al momento utilizzati) del trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale dipendente delle Case di Cura, IRCCS e Presidi e Centri di Riabilitazione (categoria C), della quota di ammortamento annuo delle ambulanze impiegate e richieste abbattuta del 50% e dei costi connessi al carburante, ai premi assicurativi ed alle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- Che il 2 agosto 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, veniva pubblicato il D. Lgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Che il primo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, espressamente prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, **se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato**";*
- Che il primo comma dell'art. 57 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, espressamente dispone: *"**I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato,** iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41,*

comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”;

- Che la procedura per la trasmigrazione dei registri esistenti e per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore dovrà essere definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato/Regioni, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 in base agli artt. 53, 54 e 101 comma 12 del medesimo D.Lgs.;
- Che, l'intervenuta normativa (D.lgs. 117/2017) in assenza dei necessari decreti attuativi, lascia irrisolti molti aspetti connessi all'operatività del nuovo Codice del Terzo settore;
- Che, pertanto, è necessario condizionare la durata del rinnovo della convenzione in essere, alla condizione risolutiva costituita dall'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e/o dalla definizione di un'apposita regolamentazione Regionale o aziendale in materia, e prevedendo, espressamente la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale, senza necessità di disdetta, decorsi 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti attuativi e/o dalla definizione di un'apposita regolamentazione Regionale o aziendale in materia;

Rilevato

- Che i commi 2, 3 e 4 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, espressamente richiamati dal secondo comma dell'art. 57, testualmente dispongono che: *“2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”. 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”. 4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle*




condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione";

- Che il contenuto della convenzione del 9 gennaio 2013, oggetto del presente rinnovo, risponde al dettato normativo innanzi riportato, precisandosi che il rimborso delle spese previsto, ancorché forfettario, deve ritenersi effettivamente riferito alle spese effettivamente sostenute dalle Associazioni in considerazione che gli importi sono rimasti invariati dall'anno 2013 e, pertanto, non hanno tenuto conto delle variazioni in aumento intervenute sul prezzo del carburante, della manutenzione degli automezzi, dei costi assicurativi e di ogni altra spesa relativa al servizio richiesto;
- Che, in ogni caso, la durata del rapporto convenzionale con le singole associazioni di volontariato è altresì sottoposta alla condizione risolutiva della verifica di congruità dei rimborsi spese previsti nella Convenzione, oggetto di rinnovo, o di linee guida che determinino e quantifichino il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse e con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

Ritenuto, infine,

- Che il primo periodo del terzo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 57, testualmente dispone che: *"L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime";*

- 
- Che, pertanto, è conforme ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento estendere la adesione alla convenzione del 9 gennaio 2013 a tutte le Associazioni di volontariato in possesso dei requisiti attualmente previsti dalle vigenti disposizioni normative statali e regionali;
 - Che i principi di economicità, efficacia ed efficienza, costituendo corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa - consacrato dall'art. 97 Costituzione-, impongono di rinnovare, la convenzione del 9 gennaio 2013, che viene allegata alla presente formandone parte integrante, come modificata ed integrata con il presente atto;


Tanto premesso, su conforme proposta del Responsabile della Centrale Operativa 118 Dott. Riccardo Borselli, formulata a seguito della istruttoria compiuta dalla struttura interessata che non ha rilevato vizi in ordine alla legittimità del presente atto nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente, preposto che ai sensi della L. n. 241/1990 in qualità di responsabile del procedimento amministrativo
Dott.ssa Giovanna Borromeo

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di rinnovare per un biennio dall'1.1.2018 al 31.12.2019 la convenzione per postazioni di supporto al SUEM 118 tra l'A.S.P. di Cosenza e le Associazioni di Volontariato della Provincia di Cosenza stipulata il 09.01.2013, oggetto della delibera n. 710 del 15.03.2013, condizionando la durata del rinnovo della convenzione in essere all'emanazione dei decreti attuativi previsti nel D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e/o alla definizione di una specifica regolamentazione regionale o aziendale in materia; e prevedendo, espressamente la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale, senza necessità di disdetta decorsi 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti attuativi e/o dalla definizione di una specifica regolamentazione Regionale o aziendale in materia;
- di condizionare, altresì, la durata del rapporto convenzionale con le singole Associazioni di volontariato all'esito della verifica congruità dei rimborsi spese previsti nella Convenzione oggetto di rinnovo e/o comunque all'emanazione di decreti o di linee guida che determinino e quantifichino il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse e con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

- 
- di consentire, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 l'adesione alla convenzione a tutte le Associazioni di volontariato in possesso dei requisiti attualmente previsti dalle vigenti disposizioni normative statali e regionali, riservando alle nuove associazioni la copertura delle eventuali e maggiori esigenze dell'Azienda a supporto del SUEM 118 nonché le eventuali sostituzioni (per qualunque motivazione) nelle postazioni, attualmente attivate;
 - di stabilire che la richiesta di adesione alla convenzione innanzi rinnovata da parte delle Associazioni di Volontariato non attualmente coinvolte, dovrà essere formalizzata con specifica istanza da presentare alla Direzione Generale dell'ASP di Cosenza;
 - di stabilire che la verifica del possesso dei requisiti tecnici, sanitari ed amministrativi delle Associazioni di volontariato è demandata ad una Commissione interna da istituire - con separato e successivo atto amministrativo - entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
 - di formalizzare alle Associazioni di Volontariato firmatarie della convenzione innanzi rinnovata, e nell'ambito di un dedicato verbale di accordo, le condizioni alle quali risulta sottoposta la durata del rinnovo della stessa convenzione;
 - di autorizzare la UOC Servizi Finanziari ad impegnare sul conto n. 50201110402 del Bilancio 2018 la somma di € 1.700.000,00;
 - di stabilire, altresì, che con successivo atto si provvederà eventualmente ad impegnare la somma residua a saldo per l'anno 2018, in attuazione dei decreti attuativi collegati al D. Lgs. N. 117/2017;
 - di stabilire, inoltre, che con successivo atto si provvederà ad impegnare nei tempi previsti la somma per la copertura del servizio di supporto al SUEM 118 per l'esercizio 2019;
 - di dichiarare che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 11/2004

Il Direttore Amministrativo

Dott. Luigi Bruno



Il Direttore Sanitario

Dott. Francesco Giudiceandrea



Il Direttore Generale

Dott. Raffaele Mauro





SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

RELATA di PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il 5 GEN. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa, in pari data, al Collegio Sindacale.

UFFICIO GESTIONE DELIBERE

IL DELEGATO

Vincenzo Bellitti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trasmessa all'Assessorato alla Tutela della Salute ed Organizzazione Sanitaria il _____

Prot. n. _____ ESECUTIVA il _____

A U T O R I Z Z A Z I O N E

A.S.P. DI COSENZA
Stampato il : 02/01/2018

Esercizio 2018

AUTORIZZAZIONE Data ass. Tipo Autorizzazione
Anno: 2018 Num: 1 02/01/2018
Descrizione: **RINNOVO CONVENZIONE TRA L'ASP E EL
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA
DI CS PER POSTAZIONI DI SUPPORTO AL SUEM 118**

Esec: Non esecutivo

Forn.:

Importo Autorizzato: 1 700 000.00

IL DIRETTORE U.O.C. Servizi Finanziari
(Dott.ssa Aurora De Ciancio)



Conto00
50201110402

ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO -
SUEM

Importo Previsione: 1 700 000.00
Somme Autorizzate: 0.00
Disponibilità: 1 700 000.00

Importo Autorizzato: 1 700 000.00
Nuova Disponibilità: 0.00